


VOLUME N° 1



OPUSCOLI DI APPROFONDIMENTO DI MATERIE TECNICHE

LE ASD E LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

a cura del
Centro Studi
ANCL di Bari



Il Centro Studi di Bari alla luce delle difficoltà inerenti all'obbligatorietà delle comunicazioni obbligatorie preventive per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, ha voluto approfondire la questione partendo da questa criticità e fornendo il proprio parere. Questo è il primo di un percorso che vedrà anche analizzare i tipi di contratti, il ruolo degli amministratori e tutti gli aspetti relativi a questo tipo di associazioni.

A CURA DEL CENTRO STUDI ANCL DI BARI

Giuseppe De Biase
Manola Miliotti
Alessandra Signorile

LE ASD E L'OBBLIGATORIETA' DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PREVENTIVE

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con l' interpello nota nr. 22 del 09.06.2010 prot. n. 25/I/0010265 ha fornito una serie di risposte a vari quesiti vertenti sul mondo associazionistico sportivo dilettantistico. Di questi il quesito sulla obbligatorietà da parte delle associazioni sportive dilettantistiche di effettuare le comunicazioni preventive al centro per l'impiego per le collaborazioni dalle stesse stipulate ha sollevato non pochi problemi di natura operativa ed interpretativa. Prima di addentrarci sulla reale portata di questo quesito è opportuno richiamare alcuni concetti caratteristici dell'associazionismo sportivo dilettantistico e delle prestazioni lavorative rese in tale ambito.

REGIME GIURIDICO

Il ns. ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito degli enti in questione. E' lo stesso Ministero del Lavoro che lo specifica nella risposta al quesito del 01/09/2010 (vertente sul Dlgs 81/2008 e sue modifiche). La principale fonte normativa che regolamenta le ASD è il citato art. 90 della legge n. 289/2002, che, nell'estendere le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 298 es.m. e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, fra i quali i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell'atto costitutivo delle stesse, come l'assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli amministratori. Altra norma fondamentale per le ASD, di natura strettamente tributaria, è l'inclusione fra i redditi diversi ad opera dell'art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle "indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto", ai quali sono stati equiparati, con le modifiche apportate a tale testo normativo, dal comma 3 del citato art. 90 della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche. L'art. 69 continua specificando che le indennità i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Come si può ben capire tali prestazioni godono di una serie di norme di favore di natura fiscale e previdenziale, tali da chiederci quali sono le prestazioni che godono di tali vantaggi?



PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE "PURE"

A tale proposito e' intervenuta la legge 14/2008 quale interpretazione autentica dell'art. 67 comma 1 lettera m del Tuir, che specifica che tali prestazioni saranno considerate svolte nell'esercizio diretto di una attività dilettantistica, se sono dirette alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica o alla attività didattica, formativa, di assistenza e preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. L'agenzia delle entrate con circolare 26/03/2001 nr. 34/E ha individuato tra questi: gli atleti dilettanti, gli allenatori dilettanti, i giudici di gara dilettanti; i commissari speciali, i dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica; i soggetti che svolgono, non professional-

mente, nell'ambito delle società e delle associazioni, attività di carattere amministrativo gestionale. Dalle norme sopra richiamate, tutte di carattere tributario, si evince che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta di diritto del lavoro, tanto da poter affermare un assoluto vuoto di tutela sia sotto il profilo genetico del rapporto di lavoro sia sotto il profilo degli effetti ad esso collegati. Pertanto da sempre si è fatto riferimento per analogia e per vuoto normativo alle disposizioni di natura tributaria per giustificare situazioni, comportamenti e discipline di natura giuslavoristica, e non sempre questa analogia o richiamo alle norme di carattere tributario ha pienamente soddisfatto le questioni tipicamente lavoristiche.

COLLABORAZIONI GENUINE

Tornando alla nota 09.06.2010 n. 22 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nel dare risposta al quesito posto sulla obbligatorietà o meno per le ASD di effettuare le comunicazioni preventive al Centro per l'impiego, il Ministero recita: "la questione si pone, pertanto, con riferimento esclusivo alle collaborazioni genuine utilizzate in tali ambiti, escluse peraltro dal campo di applicazione degli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 per effetto della espressa esclusione stabilita dal terzo comma del richiamato art. 61". Nella suddetta affermazione ministeriale, assumono valore rilevante le parole collaborazioni genuine e pertanto, l'obbligatorietà è da ricercare in sole queste collaborazioni. Diversamente non avrebbe avuto senso da parte del Ministero circoscrivere il problema ad esse, se si voleva inserire ogni tipo di prestazione lavorativa svolta nell'ambito delle ASD.

MA QUALI SONO LE COLLABORAZIONI GENUINE?

Anche qui, per dare una risposta, dobbiamo fare un passo indietro e risalire alla nota ministeriale prot. nr. 13/SEGR70004746 del 14/02/2007 del Ministero del Lavoro e vertente sugli adempimenti connessi alle comunicazioni obbligatorie relativamente alle tipologie di lavoro autonomo parasubordinato, in cui si Legge:

".....Alla luce di ciò vanno considerate incluse le seguenti tipologie:

- contratto di lavoro a progetto (art. 61 comma 1, D.Lgs. n. 276/2003);
- contratto di agenzia e di rappresentanza commerciale, se caratterizzati da prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale;
- collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche amministrazioni (art. 7 D.Lgs. n. 165/2001 - art. 110 comma 6 D.Lgs. 267/2000 - circ. Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004);
- collaborazione occasionale, di cui all'art. 61 comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente (c.d. "mini-co.co.co.");
- prestazione sportiva, di cui all'art. 3 della L. n. 89/1981, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa e le collaborazioni individuate e disciplinate dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- prestazioni rientranti nel settore dello spettacolo, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 8/1979, per le quali vige l'obbligo di assicurazione E.N.P.A.L.S. "

Quindi le prestazioni richiamate sono quelle svolte sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative e pertanto questo conferma che non si è voluto estendere l'obbligatorietà a tutte le prestazioni sportive dilettantistiche, tra cui riteniamo escluse tutte quelle prestazioni rese nell'esercizio della attività dilettantistica pura (es. prestazioni rese nell'ambito di una manifestazione sportiva dilettantistica, esempio arbitro di gara, accompagnatore, preparatore atletico). Al contrario ci sembra chiaro, invece che l'attività svolta da un istruttore nell'ambito di un semplice corso formativo rivolto ai soci/clienti di un circolo sportivo, non ha nulla a che fare con la preparazione di una manifestazione sportiva dilettantistica, con la realizzazione di un evento sportivo e pertanto tale prestazione svolta nei confronti della ASD, o è resa nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, per cui l'obbligatorietà della comunicazione preventiva non è minimamente in dubbio o, se svolta in forma di collaborazione coordinata e continuativa, tale deve essere definita genuina (richiamo alla nota ministeriale) e come tutte le collaborazioni coordinate e continuative, indipendentemente dalla natura del committente vanno comunicate preventivamente al Centro per l'impiego.

COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Altro discorso va fatto per il richiamo alle collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della legge 289/2002, aventi carattere amministrativo e gestionale direttamente richiamate nell'obbligo di comunicazione preventiva. Tradotto: l'instaurazione di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, come ad esempio il rapporto instaurato con la classica segretaria del circolo tennis o dell'associazione calcio che cura gli aspetti amministrativi dell'Ente (dalla tenuta della contabilità ai rapporti con la federazione di competenza, dal rinnovo delle quote associative al recarsi in banca per pagamenti o quant'altro), deve essere preventivamente comunicato al Centro per l'Impiego competente, con la conseguenza dell'insorgere dell'ulteriore adempimento della redazione del Libro Unico del Lavoro. Si tratta di una presa di posizione tutt'altro che condivisibile, in quanto viene disattesa la natura di reddito "diverso" ex art. 67 D.P.R. 917/1986 delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, così come identificate, dall'art. 90, c. 18, L.289/2002.

LA COMUNICAZIONE DI INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'art. 9 bis D.L. 510/1996, convertito in L. 608/96, come modificato dall'art. 1, c. 1180, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone che in caso di instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, il datore di lavoro debba darne comunicazione al Servizio competente (Centro per l'Impiego), entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro stesso. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per il tramite del canale telematico. La norma quindi si riferisce esclusivamente al lavoro subordinato e al lavoro autonomo. Come si identificano queste categorie di redditi?

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi effettua la seguente distinzione:

- **al Capo IV** (artt. da 49 a 52) definisce il Reddito di Lavoro Dipendente e quello assimilato al lavoro dipendente (tra cui le collaborazioni coordinate e continuative);
- **al Capo V** (artt. 53 e 54) definisce invece i Redditi di Lavoro Autonomo e vengono qui identificati quelli relativi all'esercizio di arti e professioni
- **al Capo VI** (artt. da 67 a 71) definisce infine i Redditi Diversi, al cui interno, appunto, troviamo le collaborazioni amministrative-gestionali.

A questo punto è possibile affermare che l'art. 9 bis D.L. 510/1996, prevedendo esplicitamente l'obbligo della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro esclusivamente per le tipologie del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, esclude a priori i redditi diversi.

GLI INTERVENTI MINISTERIALI

L'Interpello 22/2010 oggetto del presente commento, nel "giustificare" l'obbligo della comunicazione preventiva in caso di collaborazione amministrativo-gestionale, richama la Circ. n.13 del 14/02/2007 emessa dal Ministero del Lavoro per fornire indicazioni e chiarire dubbi su aspetti controversi derivanti dal predetto obbligo di comunicazione preventiva. Tale circolare include tra i soggetti obbligati, le collaborazioni individuate e disciplinate dall'art. 90 della L. 289/2002 (le nostre amministrativo-gestionali) adducendo la seguente motivazione:Da un lato per realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e

dall'altro di supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, si ritiene ragionevole circoscrivere l'obbligo a quelle tipologie che siano significative sotto il profilo della conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro e che al contempo presentino rischi consistenti di abuso e di elusione di normative inderogabili. L'associazione sportiva dilettantistica viene vista quindi quale fonte significativa di conoscenza dell'andamento del mercato di lavoro, oltre che portatrice di rischi consistenti di abuso e di elusione di normative inderogabili.

Due affermazioni, soprattutto la seconda, quantomeno forzate.

L'interpello 22/2010 dimentica invece di evidenziare ed al pari di considerare quanto dettato dalle istruzioni alle dichiarazione dei redditi, nello specifico le istruzioni a UNICO Persone Fisiche 2010 alla pagina 26, parte riferita al quadro RC - redditi di lavoro dipendente ed assimilati: ...non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino: c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

E' opportuno evidenziare che le Istruzioni al modello UNICO Persone Fisiche (come tutte le istruzioni e modelli di dichiarazioni dei redditi) derivano da Decreti Ministeriali, e costituiscono quindi provvedimenti legislativi che assumono una valenza giuridica ben diversa e superiore rispetto alle "circolari" interpretative ed agli "Interpelli".

Non si può non ricordare, in questo contesto, la chiarissima disposizione della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 23031 del 02.11.2007, in cui senza mezzi termini si indica che... la

circolare amministrativa con la quale si interpreti una normaesprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente e non è quindi impugnabile (nel senso di utilizzabile) ...non essendo atto di esercizio di potestà impositiva. Se diversamente fosse, si rischierebbe di dare origine ad un sistema di anarchia all'interno delle Pubbliche Amministrazioni in quanto, una volta emanata una norma di legge, ogni Ufficio potrebbe sentirsi libero d'interpretarla come crede, senza tenere conto delle indicazioni dell'Organo Legislativo.

IL CONCETTO GIURIDICO

Quanto sopra ci permette una considerazione importante e fondamentale: la terminologia utilizzata dall'art. 67, c. 1, lett. m) T.U.I.R. (collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale) serve ad identificare la modalità del rapporto lavoro e non la natura giuridica dello stesso, essendo quest'ultima già catalogata dal Legislatore nell'ambito dei "redditi diversi".

CONCLUSIONI

Da quanto sopra esposto, possiamo ritenere che le prestazioni lavorative per le quali viene riconosciuta una indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, e svolte non professionalmente, non sono riconducibili a nessuna fattispecie di rapporto di lavoro in senso stretto e per questo non rientrano nella previsione dell'obbligo delle comunicazioni preventive. Laddove ci troviamo di fronte a situazioni appena citate, sarebbe opportuno battezzare detta prestazione come incarico per prestazione ex art. 67 co. 1 lettera m, tralasciando ogni diretto riferimento a casistiche giuslavoristiche come contratto di collaborazione, occasionale.... e quant'altro per evitare facili equivoci. Diversamente le collaborazioni genuine come sopra individuate e le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale , anche se per queste ultime come meglio specificato sopra il dettato ministeriale non è condivisibile, rientrano nell'obbligo delle comunicazioni preventive.

PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE E LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL)

Dal 18/08/2008, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 25/06/2008 n. 112, vengono espressamente abrogati il libro paga e presenze, il libro matricola e le relative supersanzioni e, contestualmente, ma a decorrere dal 01/01/2009, istituito il Libro Unico del Lavoro. L'art. 39 del provvedimento specifica l'obbligatorietà per tutti i lavoratori subordinati ed i collaboratori coordinati e continuativi, e la successiva circolare Ministeriale n. 20 del 21/08/08 ne ribadisce l'obbligo oltre che per i lavoratori subordinati anche per la collaborazione coordinata e continuativa con o senza progetto e anche se occasionale (cosiddetta "mini-cococo"). In un successivo intervento alla domanda se i collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a € 7.500 vadano iscritti sul Libro Unico del Lavoro, il Ministero ha risposto: "No. (quindi in generale tutte le collaborazioni nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a € 7.500 non devono essere riportate sul LUL;) ma poi continua: Si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordinata e continuativa (e queste per esclusione non possono che essere le collaborazioni assimilate al lavoro dipendente di cui al Capo IV del TUIR), che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro e (infine)

l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione (quindi escluse dal Libro Unico)."

L'Interpello 22/2010 traduce quanto sopra in maniera molto semplicistica e restrittiva con l'affermazione "...i rimborsi percepiti dovranno pertanto essere riportati nel Libro Unico del Lavoro ..." L'interpretazione data dal Ministero nell'Interpello 22/2010 non è corretta e carente di fondamento giuridico, prende a riferimento la prassi e non considera le fonti legislative; nel contempo, oltre che determinare confusione, mette in seria difficoltà tutte quelle associazioni sportive dilettantistiche di modeste dimensioni (e non sono poche), che si avvalgono, avendone comunque l'esigenza, della collaborazione di un soggetto che saltuariamente dia loro un aiuto nell'ambito della gestione amministrativa dell'Ente. Il rispetto degli adempimenti previsti dall'interpello comporta, in concreto, la necessità di avvalersi delle prestazioni e della consulenza di un professionista del settore quale il Consulente del Lavoro che provveda alla comunicazione al Centro per l'impiego, oltre che alla elaborazione periodica (al momento del pagamento), del Libro Unico del Lavoro.

OPUSCOLI DI APPROFONDIMENTO DI MATERIE TECNICHE



Grafica: SOLCOM, Volume I, febbraio 2011